

Quali limiti ai poteri istruttori del CTU?

LINK: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-26/quali-limiti-poteri-istruttori-ctu--132238.php>



Quali limiti ai poteri istruttori del CTU? Laura Opilio, Sara Nicole Cancedda | 26/03/2020 12:38 Con due pronunce contrastanti, la Cassazione torna sulla vexata quaestio dell'acquisizione di documenti da parte del consulente. Commento a cura dell'Avv. Laura Opilio, Avv. Sara Nicole Cancedda Quali documenti il tecnico d'ufficio possa o non possa esaminare, a quali condizioni possa acquisire i documenti non prodotti dalle parti, e quali siano le conseguenze dell'eventuale utilizzo di documenti irrualmente acquisiti sono questioni ampiamente dibattute dalla giurisprudenza, e costituiscono temi di grandissimo rilievo pratico nell'attività processuale. La Cassazione, che nel tempo ha adottato diversi orientamenti sul punto, è recentemente tornata a occuparsi dell'argomento in due diverse pronunce, la n. 31886 del 6 dicembre 2019, emessa dalla III Sezione civile, e la n. 2671 del 5

febbraio 2020, emessa dalla II Sezione civile, caratterizzate, però, da esiti applicativi divergenti. In particolare, nella prima pronuncia, avente ad oggetto un caso di responsabilità medica, la Corte ha negato il potere del CTU di acquisire autonomamente documentazione non prodotta dalle parti, tracciando un quadro chiaro e definito dei limiti ai poteri istruttori del consulente. La Corte ha quindi statuito la nullità della consulenza tecnica per l'aver il CTU acquisito copia della cartella clinica della paziente deceduta, in violazione del principio dispositivo e delle disposizioni sulle preclusioni assertive e istruttorie. Al contrario, nella pronuncia del 5 febbraio 2020, la II Sezione civile, in un giudizio avente ad oggetto i vizi di produzione della cosa venduta (nello specifico una fornitura di alamari), ha riconosciuto la validità dell'esame effettuato dal CTU sui beni oggetto della fornitura contenuti in una

scatola integra, autonomamente acquisita dal CTU presso la sede della società venditrice, e non prodotti dalle parti. Appare quindi opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, illustrando gli orientamenti affermatasi nel corso degli anni, e offrire un'analisi di tali recentissimi approdi della Suprema Corte. L'evoluzione giurisprudenziale Il tema dei poteri istruttori del CTU è stato nel tempo piuttosto dibattuto, e ha condotto, nel tempo, a tre diversi orientamenti: a) Un primo e più risalente orientamento aderisce all'interpretazione più ampia dell'art. 194 c.p.c. in forza del quale si ritiene che il CTU abbia il potere di compiere qualsiasi indagine utile per l'esattivo svolgimento del proprio incarico, e quindi di accertare i "fatti storici prospettati dalle parti (...), assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti non prodotti in causa, anche senza

l'espressa autorizzazione del giudice" (ex multis Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 8256 del 7 novembre 1987, Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 3734 del 30 maggio 1983). L'assunzione di documenti non prodotti dalle parti sarebbe dunque ammessa anche a termini decorsi, a condizione che i documenti riguardino l'oggetto dell'accertamento domandato al CTU. (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 15448 del 15 ottobre 2003) b) Il secondo orientamento distingue invece tra "consulenza deducente", cioè avente ad oggetto fatti già accertati dal giudice o incontrovertiti tra le parti, e "consulenza percipiente", relativa a situazioni di fatto non ancora dimostrate in giudizio o che il consulente dovesse accertare con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche. Nella prima ipotesi il problema dei limiti alle indagini del consulente non si pone. Nella seconda ipotesi, si ritiene che il consulente non incontri alcun limite nell'accertamento dei fatti, ivi compresi quelli costitutivi della pretesa azionata in giudizio. In tal caso, quindi, con particolare riferimento all'ambito medico, la parte sarebbe esonerata dal dover "fornire tutti gli elementi diagnostici necessari, ma è sufficiente la collaborazione personale al compimento delle

operazioni peritali" (Cass. S.U., sent. n. 9522 del 4 novembre 1996). c) Il terzo o r i e n t a m e n t o , recentemente affermatosi, invece, ritiene che l'attività del CTU sia soggetta a limiti ben definiti e rigorosi, e in particolare che: i. il CTU non possa indagare su questioni non prospettate dalle parti, poiché diversamente si violerebbero il principio dell'allegazione e si sfocerebbe nell'indagine di questioni non prospettate dai litiganti, il cui esame deve ritenersi precluso (Cass. Sez. III, sent. n. 1020 del 19 gennaio 2006); ii. il CTU non possa autonomamente accertare fatti costitutivi della pretesa azionata o dell'eccezione, pena la violazione del principio dell'onere della prova, salvo il caso dell'impossibilità assoluta per le parti di provare la propria pretesa senza l'ausilio tecnico del consulente (Cass. Sez. III, sent. n. 4729 del 10 marzo 2015). In altre parole, il consulente dovrebbe ritenersi privo di ogni potere di supplenza delle parti e potrebbe esclusivamente valutare tecnicamente quanto già provato dalle stesse ed acquisire elementi necessari al riscontro della veridicità di fatti documentati dalle parti, senza però sfociare nella ricerca della prova di fatti costitutivi della

domanda o dell'eccezione, o ampliare il tema d'indagine. Tali stretti limiti di azione sarebbero temperati solo ed esclusivamente quando le indagini esplorative siano volte ad accertare "fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza" (Cass. Sez. I, ord. N. 15774 del 15 giugno 2018)), o quando siano necessarie a riscontrare la veridicità dei fatti allegati e dei mezzi di prova offerti dalle parti (Cass. Sez. II, sent. n. 26893 del 14 novembre 2017). La pronuncia delle Corte di Cassazione, III Sezione civile, n. 31886 del 6 dicembre 2019 Con pronuncia del 6 dicembre 2019, n. 31886 la Suprema Corte, III Sezione civile, è tornata sul tema dei limiti ai poteri istruttori del CTU e alle relative deroghe. Il caso specifico, come premesso, riguardava un giudizio per responsabilità medica instaurato dalla figlia di una paziente deceduta contro i sanitari. In tale procedimento il consulente nominato in grado d'appello per la rinnovazione della CTU, non avendo rinvenuto nei fascicoli copia della cartella clinica della paziente prodotta da parte attrice, aveva acquisto la cartella clinica della paziente deceduta fornita dalla parte convenuta a termini ormai decorsi, rivelatasi poi

difforme rispetto a quanto depositato da parte attrice. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della consulenza di cui sopra, riteneva quindi di aderire al terzo e più restrittivo degli orientamenti prospettati, in quanto più coerente con il principio di parità delle parti di fronte al giudice e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., all'art. 6 CEDU. La Corte ha offerto una lettura sistematica dell'art. 194 c.p.c., e in particolare delle espressioni "indagini", "chiarimenti alle parti" e "informazioni assunte da terzi" ivi contenute, in un'ottica orientata al rispetto del principio dispositivo e delle preclusioni istruttorie previste dall'attuale codice di procedura, al fine di evitare lo sconfinamento in veri e propri atti istruttori. In particolare, la Corte ha chiarito che: a) le indagini che il consulente può condurre sono soltanto "quelle aventi ad oggetto la valutazione (nel caso di consulenza deducente) o l'accertamento (nel caso di consulenza percipiente) dei fatti materiali dedotti dalle parti e non altri". Quesiti concernenti questioni non dedotte dalle parti sarebbero da ritenersi nulli; b) i "chiarimenti [...] sono soltanto quelli idonei ad illuminare passi oscuri od

ambigui dei rispettivi atti, e non possono comportare l'introduzione nel giudizio di nuovi temi di indagine"; c) le "informazioni [...] non possono trasformarsi in prove testimoniali, né avere ad oggetto documenti che era onere delle parti depositare". In tal senso, peraltro, deporrebbe anche quanto previsto dall'art. 198 c.p.c., che prevede che con l'accordo di tutte le parti il consulente possa esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Tale norma, avente carattere eccezionale, non avrebbe infatti senso se non in considerazione delle summenzionate preclusioni processuali. Infine, anche l'art. 87 disp. att. c.p.c., che non prevede la possibilità di depositare documentazione durante le indagini del consulente, avvalorerebbe tale ricostruzione. Ciò premesso, sarebbe del tutto preclusa al CTU la possibilità di indagare su questioni non allegiate dalle parti, laddove, invece il divieto di supplire al deficit probatorio delle parti sarebbe sempre temperato nell'ipotesi di impossibilità per la parte di offrire la prova senza le cognizioni tecniche del consulente, e con riferimento a fatti accessori o secondari. Al di fuori di tali specifiche ipotesi, laddove il supporto probatorio fornito dalle parti

alle proprie pretese sia carente, non potrà in alcun modo supplirvi il CTU, neppure per ordine del Giudice (un'eventuale ordinanza istruttoria in tal senso sarebbe nulla). In caso di mancato rispetto di tali limiti e di violazione, da parte del CTU, del principio dispositivo, la consulenza sarebbe affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio. Tale nullità non sarebbe quindi sanabile, come ritenuto da orientamenti giurisprudenziali risalenti, con l'acquiescenza delle parti, dal momento che violerebbe gli artt. 112, 125 e 183 c.p.c., posti a tutela di interessi generali. La Corte ha quindi accolto il motivo di ricorso, evidenziando come l'acquisizione della cartella clinica ad opera del CTU fosse da ritenersi illegittima in quanto posta in essere in violazione delle preclusioni assertive e istruttorie e che, comunque, anche laddove fosse stata effettuata solo a riscontro della veridicità del documento già prodotto da parte attrice, avrebbe dovuto essere svolta nel dibattito processuale, in contraddittorio tra le parti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando a diversa composizione della Corte d'Appello di Perugia perché riesamini la questione applicando i principi sopra esposti. La pronuncia della

Corte di Cassazione, II Sezione civile, n. 2671 del 5 febbraio 2020 Con sentenza n. 2671, depositata in data 5 febbraio 2020, la Suprema Corte, II sezione civile, è tornata a trattare i limiti entro i quali è consentito al consulente tecnico d'ufficio acquisire aliunde notizie e dati non rilevabili dai documenti e dagli atti processuali. In particolare, il giudizio aveva ad oggetto la difformità di prodotti (nello specifico di alamari), oggetto di una fornitura. La merce in questione era stata rifiutata dalla ditta ricevente in quanto difettata e comunque difforme rispetto a quanto concordato, e ciascuna delle parti aveva depositato in giudizio dei campioni del bene oggetto di contestazione. Il CTU aveva quindi acquisito autonomamente presso la sede della ditta venditrice la scatola respinta dalla ditta acquirente, mai prodotta in giudizio, ed esaminato il relativo contenuto, ponendo tale esame alla base delle proprie conclusioni, accolte dal Tribunale e dalla Corte d'Appello. La Corte ha in questo caso richiamato in un unico, lungo, paragrafo sia pronunce riconducibili ad una lettura estensiva dei poteri del CTU (Cass. Sez. III civile, sent. n. 13686 del 6 novembre 2001), e quindi a l l ' o r i e n t a m e n t o giurisprudenziale più

risalente, sia pronunce aderenti al terzo e più restrittivo degli orientamenti prospettati (Cass. Sez. II, sent. n. 26893 del 14 novembre 2017), cercando di conciliare i principi di diritto ivi riportati. In particolare la Corte ha affermato: "rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli [...] sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti, poiché in tal caso, l'attività svolte dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento ad opera delle stesse, dell'onere probatorio." Premesso tale quadro giurisprudenziale, la Corte ha tuttavia ritenuto legittima l'acquisizione della scatola respinta da parte del CTU, limitandosi ad affermare: "la relazione tecnica depositata dal consulente il 13/32012 (p. 4), a cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostra, in effetti, come il consulente tecnico abbia ritenuto necessario, al fine di rispondere ai quesiti affidatigli, l'esame degli 843 alamari : tant'è che lo

stesso consulente [...] proprio alla luce di tale esame (oltre che degli alamari ritirati presso la Visconf) ha ritenuto che la quasi totalità degli stessi non presentava vizi "né evidenti né occulti". L'acquisizione dei predetti alamari risulta, pertanto, in linea con i principi appena richiamati, onde nessun error in procedendo sussiste sul punto nella sentenza i m p u g n a t a . " Sfortunatamente la Corte non ha offerto ulteriori argomentazioni sul punto, che sarebbero state fondamentali al fine chiarire se tale produzione sia stata ammessa, ad esempio, in quanto necessaria a riscontrare la veridicità dei mezzi di prova offerti dalle parti, che avevano per l'appunto prodotto dei campioni. Allo stato pertanto non è dato individuare con chiarezza, nella recentissima pronuncia in esame, quali siano i limiti posti ai poteri istruttori del CTU, e se gli stessi operino a prescindere dalle caratteristiche dell'elemento probatorio acquisito (la Corte ha infatti precisato come la scatola fosse integra) e delle considerazioni del Consulente circa la necessità dell'acquisizione. La sentenza, pertanto, pur avendo riproposto i noti approdi giurisprudenziali della Suprema Corte,

richiamando altresì i limiti ai poteri istruttori del CTU, risulta di fatto aver aperto nuovi spiragli per l'ingresso in giudizio dell'elemento probatorio acquisito dal consulente, al di fuori dei termini istruttori. Conclusioni Se la sentenza della III Sezione civile, n. 31886 del 6 dicembre 2019, si distingue particolarmente in positivo per aver offerto una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di CTU, altrettanto non sembra invece potersi dire per la pronuncia della II Sezione civile, n. 2671 del 5 febbraio 2020. La sentenza del 6 dicembre 2019, infatti, ha il merito di aver evidenziato le criticità degli orientamenti susseguitisi nel tempo e di aver definito con grande chiarezza e coerenza procedurale i limiti ai poteri istruttori del consulente, nel pieno rispetto delle preclusioni processuali. Al contrario, la sentenza n. 2671 del 5 febbraio 2020, condensando principi contrastanti variamente esposti negli anni dalla Suprema Corte, ha ammesso l'ingresso in giudizio di un elemento probatorio acquisito autonomamente dal CTU, senza tuttavia chiarirne in alcun modo i limiti e la ratio. Tale pronuncia, che ci si augura rimanga isolata,

sembra quindi segnare una estensione ingiustificata dei poteri istruttori del CTU, in spregio alle preclusioni processuali, e apre, di fatto, nuovi scenari sul tema. [Clicca per Condividere](#)